



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna

Area III- Contabilità

Determina dirigenziale interdistrettuale n. 13 del 01 aprile 2025

Oggetto: Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante al Governo in materia di contratti pubblici*", le cui disposizioni con i relativi allegati hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023 e, in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. a) e b) ¹ che disciplina gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e l'art. 52 ² che disciplina le modalità di controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali;

Richiamati i principi sulla base dei quali si svolgono gli affidamenti e l'esecuzione dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, di cui al Libro I, Parti I e II del Codice e del principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi degli artt. 48, comma 1 e 49;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, l'art. 71 che prevede l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla

¹ **Art. 50. (Procedura per l'affidamento)** 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; [...]

² **Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)** 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna

Area III- Contabilità

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà, anche successivamente all'erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti i contratti pubblici;

Dato atto che i controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

-Entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre dell'anno solare in corso (dal 01.01. al 30.06);

-Entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno precedente (dal 01.07 al 31.12)

Valutata la specificità degli affidamenti operati da questo Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna;

DETERMINA

di adottare il seguente Regolamento inerente la "Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.0000 euro di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.L.gs. n. 36/2023"

Art. 1 - Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli a campione previsti dall'art. 52, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo "Codice degli appalti pubblici", sulla veridicità delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del suddetto Codice, per importi inferiori a 40.000 euro.

2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare efficaci processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante con particolare riferimento alla documentazione di seguito indicata:

- dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000;
- documenti di riconoscimento esibiti ai sensi dell'art. 45 del citato Decreto;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna

Area III- Contabilità

– qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni di cui posseggono la stessa validità formale e temporale.

3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza delle informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, a garanzia della massima trasparenza, efficacia e legittimità dell'azione amministrativa.

4. Le autocertificazioni richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

5. Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà si intendono tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, rese nell'interesse del dichiarante e finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il soggetto abbia diretta conoscenza, non certificabili.

Art. 2 - Criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli a campione

1. Gli operatori economici ammessi alle procedure di cui all'art. 1.1 sono soggetti ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:

a) la Stazione Appaltante effettua comunque, prima della stipula del contratto, le seguenti operazioni di controllo:

- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti;
- acquisizione del Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato, ove previsto;
- acquisizione della comunicazione/informativa antimafia, ove previste.

b) sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari viene effettuato un controllo a campione con il metodo statistico della selezione sistematica, con definizione dell'intervallo di selezione (c.d. passo statistico) in funzione della numerosità del campione e con scelta casuale del punto di partenza;

c) è sottoposto a controllo almeno il 10% delle procedure concluse nell'arco del semestre precedente la verifica, con arrotondamento all'unità superiore, e considerando la decorrenza dei semestri dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna

Area III- Contabilità

d) entro il 31 luglio dell'anno in corso e entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la stazione appaltante procede all'estrazione del campione riferito alle procedure concluse nel semestre precedente, come definito al precedente punto c);

e) la stazione appaltante conserva evidenza documentale del campionamento, evidenziando, in apposito verbale, la modalità di scelta del punto di partenza, nonché le successive operazioni di controllo;

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1, lett. c), i controlli potranno essere effettuati ogni qual volta il responsabile unico del progetto nutra fondati dubbi sulle dichiarazioni presentate, come, ad esempio, in caso di palese incoerenza/inattendibilità delle informazioni, ovvero di errori/omissioni tali da far supporre la volontà di omettere elementi rilevanti ai fini della valutazione.

3. Qualora, nell'ambito di un determinato settore merceologico, il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere possa essere elevato, la numerosità del campione potrà essere estesa.

4. Per l'attuazione delle verifiche previste dal presente Regolamento, la Stazione Appaltante nell'ambito della stipula di contratti per l'acquisto di beni e servizi istituisce i seguenti registri:

a) un registro delle procedure, dove sono inserite, per annualità e in ordine cronologico, le procedure di affidamento concluse con regolare stipula contrattuale;

b) un Registro dei controlli, dove sono annotate le procedure oggetto di verifica, i documenti sottoposti a controllo e il relativo esito.

Art. 3 – Esito delle attività di controllo

1. Laddove dai controlli effettuati emergessero errori e/o imprecisioni tali da non costituire falsità ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, i soggetti interessati saranno invitati dal responsabile unico del progetto ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro un termine congruo. Si verifica tale circostanza quando l'informazione sia evidentemente errata o imprecisa e quando la stessa possa essere sanata con successiva dichiarazione.

2. La regolarizzazione può riguardare aspetti formali e di procedura, non il contenuto delle dichiarazioni rese.

3. In caso di mancata regolarizzazione, il responsabile unico del progetto adotta un provvedimento formale di rifiuto o di decadenza.

4. Nel caso si riscontri l'assenza e/o la falsità dei requisiti dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC, all'applicazione delle penali previste, nonché alla



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna

Area III- Contabilità

immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo non inferiore ai 12 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento. Nell'ipotesi di contratti ancora in corso si procede, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella parte in cui prevede che il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, si procede con formale denuncia nei confronti della competente Autorità Giudiziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo alla sua adozione e si applica retroattivamente alle procedure concluse nell'anno precedente a quello di adozione, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.1, lett. c).
2. La validità è annuale, con possibilità di proroga di anno in anno, laddove non intervengano aggiornamenti e/o modifiche di livello normativo.
3. Nelle ipotesi di cui al punto precedente e nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
4. Si dispone la pubblicazione del presente Regolamento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Ministero della Giustizia.

Il Direttore
Guglielmo Sacco